



COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO

Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2020.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ELLENA Gianfranco - Sindaco	Sì
2. POETTO Sergio - Consigliere	Sì
3. GHIO Vilma Enrica - Consigliere	Sì
4. RIBERO Stefano - Consigliere	No
5. CHERASCO Anna Lisa - Consigliere	No
6. BONELLI Claudia - Consigliere	Sì
7. BERNARDI Claudio - Consigliere	Sì
8. LAVALLE Pablo - Consigliere	No
9. OLIVERO Matteo - Consigliere	No
10. PIUMATTO Livio - Consigliere	Sì
11. OLIVERO Marie-Catherine - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor MONDINO Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Fabbricati categoria catastale D/1	9,1 per mille
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	ESENTI (Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	4 per mille
Tutte le altre tipologie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili	7,6 per mille

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI, approvate con proprio atto n. 29/2015 e confermate espressamente fino all'anno 2019:

- 1) Aliquota 1,5 per mille per tutti gli immobili fatta eccezione per i fabbricati rurali strumentali per i quali viene applicata l'aliquota del 1,00 per mille;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2019, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D1: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille.

RITENUTO di stabilire che il relativo versamento, in auto liquidazione, venga effettuato come da disposizioni legislative. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;

VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTI:

- IL d.Lgs n. 267/2000,
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 4 per mille;**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 1,0 per mille;**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari a 1 per mille;**
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 9,1 per mille;**

- 6) terreni agricoli: **esenti**;
- 7) aree fabbricabili: **aliquota pari al 9,1 per mille**.

- B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020 e che l'imposta dovuta dovrà essere come da disposizioni legislative. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;
- C)** di confermare che l'importo minimo IMU da versare è pari a **12,00 Euro**, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
- D)** di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale componente di natura patrimoniale – Imposta Municipale Propria (IMU)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- E)** di prendere atto che il predetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
- F)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- G)** di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;
- H)** di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ELLENA Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 69/2009 dal giorno 24-ago-2020 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni.

OPPOSIZIONI: _____

Addì, 24-ago-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dario

Parere tecnico formulato dal Responsabile
del servizio:
Favorevole / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTINI Simonetta

Parere tecnico formulato dal Responsabile
Finanziario:
Favorevole / _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
CAMOSSO Valeria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data 03/09/2020

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dario